

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 ottobre 1980, n. 3. (D.C.R. 20/1980).

"Regolamento per le elezioni dei Consigli dei comitati comprensoriali di cui alla L.R. 4 giugno 1975, n. 41".

(B.U. 29 ottobre 1980, suppl. n. 44)

Art. 1. Data delle votazioni

Le elezioni per la designazione dei componenti dei Consigli comprensoriali sono indette per il 21 dicembre 1980.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad emanare tempestivamente il relativo decreto.

Art. 2. Presentazione delle liste

La presentazione delle liste avviene mediante deposito dell'elenco dei candidati, corredato dalla sottoscrizione dei presentatori, presso le Segreterie dei Comitati comprensoriali di appartenenza.

La presentazione delle liste di cui al comma precedente deve avvenire dalle ore 9 del 45° giorno alle ore 12 del 30° giorno antecedente la data delle elezioni.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella categoria dei Comuni del Comprensorio per cui e' presentata, secondo la tabella allegata.

I candidati devono essere indicati: con cognome, nome, data e luogo di nascita e Comune nel quale ricoprono la carica di Consigliere.

La sottoscrizione dei presentatori aventi diritto al voto, nel numero previsto dal 1° e 2° comma dell'art. 13 e dall'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, deve essere autenticata da un Sindaco o da un giudice conciliatore o da un cancelliere giudiziario territorialmente competenti, o da un notaio.

Dei presentatori deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita, nonche' il Comune nel quale ricoprono la carica di Consigliere.

Nessun presentatore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Un candidato puo' sottoscrivere la propria candidatura.

Ogni candidato puo' presentare la sua candidatura soltanto per una lista e nell'ambito della categoria del Comune di appartenenza.

I contrassegni di lista devono essere allegati in triplice copia (uno di diametro di cm. 10, due di diametro di cm. 2) contestualmente alla presentazione delle liste.

Non e' ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza.

Art. 3. Esame, ammissione delle liste e ricorsi

La Giunta Regionale, a cui l'ufficio elettorale comprensoriale trasmette le liste entro 48 ore dalla loro presentazione, provvede entro 3 giorni dal ricevimento alla convalida.

In caso di mancata convalida la decisione della Giunta Regionale deve essere notificata al primo firmatario entro due giorni.

Avverso il provvedimento della Giunta Regionale puo' essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse entro tre giorni dalla notifica del provvedimento stesso. I ricorsi sono presentati al Presidente della Giunta Regionale e sono decisi, udite le parti interessate, dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro i successivi cinque giorni.

Art. 4. Adempimenti elettorali della Giunta Regionale e dei Sindaci

La Giunta Regionale:

- a) assegna un numero a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione delle liste stesse;
- b) invia a ciascun segretario comunale, entro il 10° giorno antecedente la data delle elezioni, l'elenco delle liste presentate relative al Comprensorio in cui e' inserito il Comune destinatario con i simboli e con l'elenco nominativo dei candidati;
- c) provvede alla stampa ed alla spedizione delle schede elettorali e dei moduli di verbale delle elezioni, che devono essere inviati a ciascun segretario comunale entro il 5° giorno antecedente la data delle elezioni.

Le liste devono essere affisse a cura del Sindaco all'Albo pretorio a partire dal 7° giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 5. Svolgimento delle elezioni e adempimenti successivi del seggio

Il Sindaco convoca i Consiglieri comunali per procedere alla elezione del Consiglio comprensoriale per la data delle elezioni, fissando l'ora di inizio e di chiusura della votazione; l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

La durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre ore; le votazioni devono comunque concludersi entro le ore 22.

Ciascun Consigliere puo' votare una sola lista ed esprimere non piu' di tre preferenze all'interno della lista votata.

Le votazioni si svolgono nella sede comunale.

Il seggio elettorale e' costituito dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, e da almeno due Consiglieri.

I candidati non possono far parte del seggio elettorale; e' loro consentito di assistere alle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio in ciascun Comune non prima delle ore 22 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di voto avvengono alla presenza del segretario comunale o di un suo delegato dipendente comunale, che redige il verbale delle votazioni e lo sottoscrive unitamente ai componenti del seggio; in caso di impedimento del segretario comunale o del suo delegato le funzioni previste dal presente comma sono svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente del seggio elettorale.

Il Segretario comunale cura il recapito in plico sigillato del verbale delle operazioni di voto e degli eventuali allegati, entro le ore 18 del giorno successivo alle elezioni, ai Segretari dei Comprensori presso i quali sono state presentate le liste.

I verbali relativi alle operazioni di voto debbono, a loro volta essere trasmessi alla Giunta Regionale entro le ore 18 del secondo giorno successivo alle elezioni.

Art. 6. Spoglio dei verbali comunali e proclamazione dei Consiglieri designati

Per lo spoglio dei verbali e per la proclamazione dei Consiglieri designati la Giunta Regionale e' assistita da un rappresentante per ciascun gruppo politico presente in Consiglio Regionale.

La Giunta:

- a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma di voti di lista validi da essa ottenuti in tutti i Comuni del Comprensorio appartenenti alla stessa categoria;
- b) procede al riparto dei seggi assegnati a ciascuna categoria di Comuni per ogni Comprensorio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista.

A tale fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste appartenenti alla stessa categoria di Comuni di ogni singolo Comprensorio per il numero dei seggi assegnati piu' uno. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla categoria di Comuni del Comprensorio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore.

Se, con il quoziente pieno, non vengono coperti tutti i seggi assegnati ad una categoria di Comuni in ogni Comprensorio, i rimanenti vengono distribuiti tra le liste che hanno ottenuto i maggiori resti; in caso di parita' anche di questi ultimi, si procedera' al sorteggio;

c) determina la cifra individuale data dalla somma dei voti preferenziali validi di ogni candidato all'interno di ciascuna lista;

d) procede alla proclamazione dei Consiglieri designati.

Art. 7. Province e capoluoghi di Province

La designazione dei Consiglieri comprensoriali in rappresentanza dei Comuni capoluoghi di Provincia e delle Province e' regolata dall'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

Per gli adempimenti successivi alle votazioni valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 8. Nomina degli eletti

I Consiglieri designati vengono nominati membri del Consiglio di Comprensorio dal Presidente della Giunta Regionale.

La composizione dei Consigli comprensoriali viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9. Ricorsi

Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Consiglio Regionale si pronuncia definitivamente su di essi entro i successivi 15 giorni.

Art. 10. Norma integrativa

Per quanto non previsto del presente regolamento si applicano le norme della legge per l'elezione dei Consigli Regionali.

Allegato A

Tabella

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DEI COMITATI COMPRENSORIALI

Comprensorio di TORINO

Abitanti al censimento 1971: 2.053.386

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 122 membri così suddivisi:

Comune di Torino n. 24.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 42 (Alpignano, Avigliana, Beinasco, Brandizzo, Bussoleno, Carignano, Carmagnola, Caselle Tor., Chieri, Chivasso, Cirie', Collegno, Cuorgne', Druento, Gassino Tor., Giaveno, Grugliasco, Lanzo Tor., Leini', Moncalieri, Montanaro, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pino Tor., Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino, Rivarolo Can., Rivoli, San Maurizio Can., San Mauro Tor., Santena, Settimo Tor., Susa, Trofarello, Venaria, Vinovo, Volpiano, Crescentino).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 42.

Amministrazione Provinciale di Torino n. 12.

Amministrazione Provinciale di Asti n. 1.

Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 1.

Totale 122.

Comprensorio di IVREA

Abitanti al censimento 1971: 130.825

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5 000 abitanti n. 30 (Caluso, Castellamonte, Ivrea, Strambino).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Torino n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di PINEROLO

Abitanti al censimento 1971: 121.521

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5 000 abitanti n. 30 (Cavour, Cumiana, Luserna San Giovanni, Pinerolo).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Torino n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di VERCELLI

Abitanti al censimento 1971: 122.393

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 61 membri così suddivisi:

Comune di Vercelli n. 24.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 6 (Santhia').

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Vercelli n.6.

Amministrazione Provinciale di Novara n.1.

Totale 61.

Comprensorio del BIELLESE

Abitanti al censimento 1971: 194.596

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Biella, Candelo, Cossato, Trivero, Valle Mosso, Vigliano Biellese).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di BORGOSIESIA

Abitanti al censimento 1971: 83.582

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 41 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 20 (Borgosesia, Gattinara, Serravalle Sesia, Varallo).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 16.

Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 4.

Amministrazione Provinciale di Novara n. 1.

Totale 41.

Comprensorio di NOVARA

Abitanti al censimento 1971: 292.908

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 80 membri così suddivisi:

Comune di Novara n. 16.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 28 (Arona, Bellinzago Novarese, Borgomanero, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Gozzano, Oleggio, Trecate).

Comuni con popolazione inferiore ai 5 000 abitanti n. 28.

Amministrazione di Novara n. 8.

Totale 80.

Comprensorio del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Abitanti al censimento 1971: 186.652

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Cannobio, Domodossola, Gravellona Toce, Omegna, Stresa, Verbania. Villadossola).

Comuni popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Novara n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di CUNEO

Abitanti al censimento 1971: 144.312

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comune di Cuneo n. 12.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 21 (Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Dronero).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 21.

Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di SALUZZO-SAVIGLIANO-FOSSANO

Abitanti al censimento 1971: 157.059

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Barge, Fossano, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di ALBA-BRA

Abitanti al censimento 1971: 145.743

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 61 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Alba, Bra, Cherasco, Sommariva del Bosco).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6.

Amministrazione Provinciale di Asti n. 1.

Totale 61.

Comprensorio di MONDOVI'

Abitanti al censimento 1971: 93.628

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 40 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 20 (Ceva, Mondovì).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 16.

Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 4.

Totale 40.

Comprensorio di ASTI

Abitanti al censimento 1971: 206.469

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 60 membri così suddivisi:

Comune di Asti n. 12.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 21 (Canelli, Costigliole d'Asti, Nizza Monferrato, San Damiano d'Asti).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 21.

Amministrazione Provinciale di Asti n. 6.

Totale 60.

Comprensorio di ALESSANDRIA

Abitanti al censimento 1971: 394.178

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 81 membri così suddivisi:

Comune di Alessandria n. 16.

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 28 (Acqui Terme, Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia, Tortona, Valenza).

Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 28.

Amministrazione Provinciale di Alessandria n. 8.

Amministrazione Provinciale di Asti n. 1.

Totale 81.

Comprensorio di CASALE

Abitanti al censimento 1971: 105.061

Composizione del Consiglio Comprensoriale: 62 membri così suddivisi:

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Casale, Trino).

Comuni con popolazione inferiore ai 5 000 abitanti n. 24.

Amministrazione Provinciale di Alessandria n. 6.

Amministrazione Provinciale di Asti n. 1.

Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 1

Totale 62.